

Causa Errico c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 24 febbraio 2009 (ricorso n. 29768/05)

Su un caso di procedimento penale relativo ad abusi sessuali su minori, constata che la durata eccessiva delle indagini preliminari costituisce violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al rispetto della vita privata e familiare, quando comporti un prolungamento irragionevole della sospensione della potestà genitoriale e la separazione dell'indagato con la propria famiglia, quand'anche le vittime del reato ipotizzato siano proprio componenti del nucleo familiare.

Fatto. Il ricorso trae origine da una vicenda giudiziaria relativa a presunti abusi sessuali commessi dal ricorrente a danno della propria figlia (che all'epoca dei fatti aveva sette anni). Le indagini preliminari a carico del ricorrente muovevano dalla denuncia presentata, nel maggio del 2002, dal figlio di prime nozze della moglie dell'istante, che conviveva con il patrigno e la madre.

Il tribunale dei minori di Napoli aveva deciso di sospendere la potestà genitoriale sia del ricorrente Errico sia della moglie, di proibire loro gli incontri con la figlia, di nominare un tutore provvisorio alla minore e di affidarla ad una casa famiglia.

I genitori avevano impugnato tale decisione davanti alla corte di appello di Napoli, sostenendo che la vera ragione della denuncia del figlio fosse da ricercarsi nel suo attaccamento morboso alla sorellastra e nel suo sentimento di profonda gelosia nei confronti del patrigno.

Dopo un periodo di sospensione di ogni rapporto della minore con il nucleo familiare di origine, la corte di appello di Napoli aveva disposto l'affidamento della bambina alla madre. Era stato, invece, confermato il divieto per il padre ed il fratellastro di incontrare la minore. Erano state, peraltro, avviate delle indagini anche nei confronti del fratellastro, della direttrice della casa famiglia e del tutore provvisorio.

Dalla relazione peritale richiesta dalla procura presso il tribunale di Benevento risultava che dai comportamenti, dai disegni e dalle risposte della bambina, poteva desumersi verosimilmente la sussistenza dei pretesi abusi commessi da parte del padre. Dall'incontro con la direttrice della casa famiglia era risultato che la stessa fosse una persona matura e competente. Era stata, inoltre, disposta l'escussione della minore in sede di incidente probatorio.

Il 10 novembre del 2004 la procura del tribunale di Benevento aveva chiesto al GIP l'archiviazione del processo per tutte le accuse formulate, richiesta accolta solo nel febbraio del 2005. La corte di appello civile di Napoli, con sentenza del 16 aprile 2005, sulla base del provvedimento di archiviazione, aveva attribuito al ricorrente nuovamente la potestà genitoriale sulla figlia.

Il ricorrente ha successivamente proposto ricorso alla Corte EDU e, invocando la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, lamentava che le ingerenze delle autorità avevano finito col nuocere al rapporto tra i genitori e la figlia, mettendo in serio pericolo il legame familiare. In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che le autorità competenti avevano deciso di dare in affidamento la minore senza osservare le garanzie previste dall'articolo 8 e soprattutto senza avere prima sentito i genitori. Egli sosteneva inoltre che la decisione di separarlo dalla figlia non era stata supportata dai necessari presupposti di eccezionalità e urgenza. Inoltre, invocando il combinato disposto degli articoli 6 e 8 della Convenzione, il ricorrente lamentava la durata eccessiva delle indagini preliminari condotte nei suoi confronti, che avevano prolungato la sua separazione dalla figlia per un periodo superiore a due anni e otto mesi. Parimenti, egli denunciava altresì la durata eccessiva del procedimento di affidamento, ritenuto iniquo anche a causa della sua lentezza e dell'assenza di contraddittorio tra le parti. Infine, egli invocava la violazione dell'articolo 13 della Convenzione per avere dovuto attendere la decisione della corte d'appello del 16 marzo 2005 per rivedere la figlia, non essendo disponibile, nel diritto italiano, alcun strumento per accelerare il procedimento pendente dinanzi alla corte d'appello.

Diritto. La Corte EDU ha ritenuto di dover circoscrivere l'esame alle doglianze riferite alla violazione dell'articolo 8 CEDU.

La Corte ha preliminarmente ricordato che l'allontanamento di un figlio dal genitore costituisce un'ingerenza illecita nell'esercizio del diritto tutelato dall'art. 8 della Convenzione, a meno che tale misura non sia "prevista dalla legge", "persegua uno o più scopi legittimi" avuto riguardo al secondo paragrafo della medesima disposizione, e sia "necessaria in una società democratica" per raggiungerli. La nozione di "necessità", ha specificato la Corte, implica una ingerenza fondata su un bisogno sociale impellente e, soprattutto, proporzionata allo scopo legittimo che si vuole perseguire.

La Corte ha quindi chiarito la portata dell'articolo 8, ricordando che esso è volto essenzialmente a tutelare l'individuo dalle ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, ma impone anche degli obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare. Così, laddove risulta provata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve per principio agire in modo tale da consentire a questo legame di svilupparsi e deve adottare tutte le misure necessarie affinché il genitore possa riunirsi con il proprio figlio. Il confine tra obblighi positivi e negativi dello Stato non si presta ad una precisa definizione, godendo lo Stato di un certo margine di discrezionalità, ma sempre nell'ottica di un giusto temperamento degli interessi in gioco.

Dopo aver ripercorso la sua giurisprudenza in tema di allontanamento di minori dal nucleo familiare e sulle misure che lo Stato deve adottare per favorire il ricongiungimento¹, la Corte ha verificato se, nel caso di specie, le autorità nazionali avevano adottato tutte le misure che ragionevolmente si potevano esigere da esse. Con riferimento al provvedimento d'urgenza con il quale era stato disposto l'allontanamento e l'affidamento della minore, la Corte ha ritenuto che tali misure potessero essere considerate proporzionate e "necessarie in una società democratica" per la protezione della salute e dei diritti della minore, stante l'idoneità dei sospetti abusi sessuali ad indurre ragionevolmente le autorità nazionali a ritenere pregiudizievole il mantenimento della minore all'interno del nucleo familiare. Pertanto, la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione dell'articolo 8 riferita al suddetto provvedimento. Parimenti, la Corte ha ritenuto che la decisione delle autorità nazionali di non informare il ricorrente dell'avvio della procedura per l'allontanamento della bambina non abbia comportato la violazione dell'articolo 8. I giudici hanno infatti affermato di non poter rimproverare alle autorità di aver agito in maniera sproporzionata, avendo queste agito unicamente per proteggere la minore dalle pressioni che potevano essere esercitate nell'ambiente familiare.

La Corte ha invece ritenuto violato l'articolo 8 sotto il profilo dei ritardi maturati in sede di indagini preliminari. A tal proposito, è stato osservato che se la sospensione dei rapporti tra il ricorrente e sua figlia era giustificata dal fatto che le indagini non erano ancora concluse, nel procedimento penale erano stati accumulati dei ritardi irragionevoli che hanno avuto un impatto diretto sul diritto alla vita familiare dell'interessato.

Infine, ai sensi dell'articolo 41, la Corte ha concesso al ricorrente la somma di 10.000,00 euro a titolo di danno morale, e di 2.150,00 euro per le spese di procedura.

¹ A tal proposito la Corte ha ricordato che in diverse sue pronunce è stato affermato che l'articolo 8 implica il diritto di un genitore ad ottenere misure idonee a riunirlo con suo figlio e l'obbligo per le autorità nazionali di adottarle (cfr., per esempio, *Ignaccolo-Zenide*, par. 94, e *Nuutinen c. Finlandia*, n° 32842/96, par. 127).